

**COMUNE DI MISILMERI**  
Città Metropolitana di Palermo

**DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE**

**Oggetto:** disciplinare di incarico relativo all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL, sede di Palermo contro il Comune di Misilmeri.

L'anno duemiladiciassette il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

**TRA**

•Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

**E**

L'avv. \_\_\_\_\_ del foro di \_\_\_\_\_, (di seguito legale) nato a Palermo il \_\_\_\_\_, con studio legale in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_, Partita IVA: \_\_\_\_\_, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di \_\_\_\_\_;

**Premesso che**

il Comune di Misilmeri intende resistere all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro- INAIL, sede di Palermo;

Con provvedimento del Sindaco n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si è provveduto all'individuazione e nomina dell'Avvocato \_\_\_\_\_, cui affidare l'incarico legale per resistere all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro- INAIL, sede di Palermo, autorizzando il Responsabile del Settore all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

**Ciò premesso:**

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto la resistenza all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro- INAIL, sede di Palermo;

Art. 2) Il valore della causa è inserito nella fascia compresa tra € 26.001,00 ed € 52.000,00;

Art 3) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € \_\_\_\_\_, comprese spese generali, spese vive documentate, IVA, c.p.a. e ritenuta d'acconto come per legge, previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia civile. Convengono le parti che, ove

anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

- Art. 4) E' fatto obbligo del professionista la stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- art. 5) E' fatto obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;
- Art. 6) E' fatto obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Art. 7) E' fatto al professionista obbligo di rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- Art. 8) E' fatto obbligo al legale, di partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche in corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- Art. 9) E' previsto l'abbattimento del 25% del compenso pattuito in caso di soccombenza o abbandono del giudizio e abbattimento del 10% in caso di soccombenza parziale;
- Art. 10) In caso di vittoria nel giudizio da parte del Comune il professionista ha diritto a percepire il maggiore compenso conseguente alla liquidazione operata dal Giudice che sia effettivamente incassata;
- Art. 11) Il Legale incaricato ha diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;
- Art. 12) E' fatto obbligo al legale incaricato, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, resta inteso tra le parti che le spese borsuali per tale attività saranno a carico del Comune e che, inoltre, il Legale ha diritto a percepire i compensi giudizialmente liquidati per l'attività suddetta che saranno effettivamente incassati dal Comune;
- Art. 13) E' fatto obbligo al professionista incaricato di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della vigente disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della G. C. n. 85 del 27.09.2016;
- Art. 14) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art.15) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.

1453 e ss. del codice civile.

A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

- Art. 16) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).
- Art. 17) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.
- Art. 18) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.
- Art. 19) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Art. 20) Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali nonché alla disciplina sugli incarichi legali approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27.09.2016.
- Art.21) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

**L'Avv.**

**Il Responsabile dell'Area 1**

**(dott. Antonino Cutrona)**

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PARZIALE A SEGUITO  
DI ESTENSIONE CONTRATTUALE DA 24 A 26 ORE SETTIMANALI.  
( art.4, comma 13, del C.C.N.L. 14/9/2000)**

L'anno duemiladiciassette, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, presso il  
Comune di Misilmeri e nell'Ufficio del Funzionario Responsabile dell'Area 1 "Affari Generali ed Istituzionali"

TRA

Il dott. Antonino Cutrona, nella qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1, nato a Marineo il 13.12.1958 che  
interviene nel presente contratto in nome e per conto del Comune di Misilmeri di seguito indicato anche  
"Amministrazione Comunale" e il/la Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in  
Via \_\_\_\_\_, Cod. Fisc.: \_\_\_\_\_, dipendente  
di ruolo a tempo indeterminato (part-time 24 ore settimanali) del Comune di Misilmeri di seguito indicato con il  
termine "dipendente"

PREMESSO

che con deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata approvata l'estensione contrattuale  
di tutti i dipendenti comunali con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time da 24 a 26 ore settimanali  
con profilo professionale di "Operatore d'archivio" ;

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto, nel testo di seguito riportato, redatto in duplice originale:

1. Il rapporto di lavoro di ruolo a tempo indeterminato e a tempo parziale del dipendente Sig.\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ inquadrato/a nella categ. A con trattamento tabellare relativo  
alla posizione economica A/2 e profilo professionale di "Operatore d'archivio" è trasformato in rapporto di  
lavoro di ruolo a tempo indeterminato e a tempo parziale con la tipologia orizzontale e con orario ridotto al  
72,22% rispetto al tempo pieno";
2. La trasformazione del rapporto di lavoro e dell'orario di lavoro decorre dal \_\_\_\_\_;
3. La sede di destinazione per l'espletamento dell'attività lavorativa è individuata presso gli uffici del Comune di  
Misilmeri;
4. L'orario di lavoro è stabilito in 26 ore settimanali distribuito su tutti i giorni lavorativi ed articolato a secondo  
delle esigenze dell'Ufficio di appartenenza;
5. Al dipendente possono essere richieste tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di inquadramento in quanto  
professionalmente equivalenti con il profilo professionale definito al punto 1 del presente contratto;
6. Al presente rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali  
dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione;

7. Al dipendente, per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise, e solo con il suo espresso consenso, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo, di cui all'art.1, comma 2, lett.e) del D.Lgs. n.61/2000, nella misura massima del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale come definita con il presente contratto, riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Le ore di lavoro aggiuntivo verranno retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art.52, comma 2, lett.d) del C.C.N.L. 14/9/2000 maggiorata di una percentuale pari al 15%;

8. Spetta al dipendente, un periodo di ferie per anno solare pari a quello dei lavoratori a tempo pieno;

9. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale. La posizione stipendiale annua spettante è la seguente:

Stipendio tabellare (I.I.S. conglobata):	€ 11.940,82
Ind. comparto art.33 C.C.N.L. 22.01.2004:	€ 280,79
Ind. art.4 C.C.N.L. 16.07.1996:	€ 46,63
Rateo 13 <sup>a</sup> :	€ 1.002,53
Indennità vacanza contrattuale	€ 89,52

Sulle competenze lorde vengono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali ed assistenziali;

10. Al ricorrere delle condizioni di legge al dipendente è corrisposto per intero l'assegno per il nucleo familiare;

11. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art.8 della legge n.554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni;

12. Nell'espletamento del servizio il dipendente è tenuto ad osservare tutte le disposizioni contrattuali e di legge e le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente che disciplinano il rapporto di lavoro;

13. Essendo la prestazione lavorativa superiore al 50% rispetto a quella a tempo pieno, il dipendente, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, non può svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante iscrizione ad albi professionali;

14. Per le cause di risoluzione del presente contratto di lavoro e per i termini di preavviso il rapporto di lavoro è regolato dalle norme del C.C.N.L. di comparto e dalle disposizioni di legge applicabili;

15. Ai fini del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente:

- l'Amministrazione Comunale di Misilmeri presso la propria residenza in Misilmeri, p.zza Comitato 1860 n.26
- il dipendente nel Comune di \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_;

Il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni variazione domiciliare;

16. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio, per gli aspetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro, alle disposizioni di legge, di statuto e regolamentari dell'Ente, nonché ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti;

17. Il presente contratto, redatto in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi del n.25 della tabella allegata al D.P.R. 26/10/1972, n.642 e all'imposta di registrazione ai sensi dell'art.10 della tabella allegata al D.P.R. 26/4/1986, n.131;
18. Il dipendente autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, in particolare di quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nell'intesa che gli stessi siano raccolti, detenuti, trattati e comunicati dal Comune in base agli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e negli altri casi previsti dall'art.12 del suddetto D.Lgs..
19. Il dipendente dichiara di avere conoscenza dei seguenti atti:
- a) codice di comportamento del pubblico dipendente approvato con delibera della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, così come integrato con successive delibere giuntali n. 28(2016 e 58/2016;
  - b) regolamento comunale in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso il Comune di Misilmeri e gli enti privati in controllo pubblico, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 05.11.2015;
  - c) regolamento comunale per la disciplina della incompatibilità per il procedimento di autorizzazione delle attività extraistituzionali consentite al personale del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 03.12.2015;
  - d) regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 20.04.2016.
- Lo stesso dipendente dichiara di impegnarsi ad assumere le norme previste sugli atti indicati nel precedente punto.
20. Copia del presente contratto verrà inoltrata all'Area 9 "Controlli Interni e anticorruzione" per gli adempimenti di competenza.

Misilmeri, li \_\_\_\_\_

Il dipendente

Il Funzionario Responsabile dell'Area 1

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli  
Infortuni sul lavoro.**

RACCOMANDATA R.R.

01/02/2017

**INAIL**

**SEDE DI PALERMO DEL FANTE**  
VIA DEL FANTE 58 TORRE B  
90146, PALERMO

Processo Lavoratori  
Responsabilità Civile

SPETT.LE

COMUNE DI MISILMERI  
P.ZZA COMITATO 1860,N 26  
90036 MISILMERI PA

**PRATICA N.** 3060/2017 - RC  
**CASO N.** 510984746

<b>COMUNE DI MISILMERI</b>		
★	24 FEB. 2017	★
PROT. N.	6472	CAT.
FASC.		RISP.

**OGGETTO:** Inf. del 01/03/2012  
occorso a **GRIMALDI ALBERTO**  
Azione di surrogazione - diffida di pagamento

Si fa seguito alla lettera in data 31/01/2017 pari numero ed oggetto della presente, per comunicare che le spese sino ad oggi sostenute da questo Istituto per l'evento indicato ammontano ad Euro 37.111,08 come risulta dall'allegato prospetto. Su tutte le voci di costo decorreranno gli interessi legali fino al giorno del rimborso.

Si invita a provvedere al rimborso della somma suddetta entro trenta giorni dalla data di ricezione della presente. In difetto si agirà in giudizio con aggravio delle maggiori spese sostenute.

Si fa riserva di richiedere il rimborso delle ulteriori spese che questo Istituto dovesse sostenere, ivi compreso il valore capitale della rendita eventualmente liquidata.

Le somme richieste possono essere accreditate sul conto corrente con CODICE IBAN: IT54L0306903201100000300041 intestato a INAIL DIR.REG. SICILIA (PA) (Part.IVA 00968951004 - Cod.Fisc. ) c/o INTESA SANPAOLO SPA ROMA 01 - EUR VIALE DELL'ARTE 19 A 00144 ROMA indicando sulla disposizione di bonifico la sede INAIL, il numero caso, nome e cognome infortunato, data infortunio.

In caso di utilizzo di altre forme di pagamento é opportuno che i suddetti riferimenti identificativi della pratica in oggetto siano indicati per intero sulla lettera di accompagnamento.

Distinti Saluti

Allegati Nr. ....

**IL DIRIGENTE DELLA SEDE**  
**(VINCENZO AMADDEO)**

*R. L. L. L.*

01/02/2017

**INAIL**

**SEDE DI PALERMO DEL FANTE**  
**VIA DEL FANTE 58 TORRE B**  
**90146, PALERMO**

**PRATICA N.** 3060/2017 - RC

**CASO N.** 510984746

**OGGETTO:** Inf. del 01/03/2012  
occorso GRIMALDI ALBERTO

**INDENNITA' TEMPORANEA**

Dal	Al	Giorni	Ritenute	Interessi	Totale costo
05/03/2012	15/12/2012	286	€ 0,00	€ 0,00	19.248,05
			€ 0,00	€ 0,00	€ 19.248,05

**INDENNIZZO IN CAPITALE DANNO BIOLOGICO ACCERT. DEFINITIVO**

Interessi	Totale costo
€ 0,00	17.770,80
€ 0,00	€ 17.770,80

**SPESE PROTESI**

Interessi	Totale costo
€ 0,00	30,25
€ 0,00	€ 30,25

**VISITE ACCERTAMENTO POSTUMI**

Interessi	Totale costo
€ 0,00	61,98
€ 0,00	€ 61,98




Totale costo	€ 37.111,08
Interessi	€ 0,00
Totale parziale:	€ 37.111,08
Importo versato:	€ 0,00
Saldo:	€ 37.111,08

IL LIQUIDATORE

IL DIRIGENTE DELLA SEDE  
(VINCENZO AMADDEO)





# COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

[www.comune.misilmeri.pa.it](http://www.comune.misilmeri.pa.it)

Prot. n. 4368

Misilmeri, li 14.02.2017

Risp. a nota prot. Pratica n. 3060/2017 R.c. caso n. 510984746 del 31.01.2017

**OGGETTO:** infortunio dell'01.03.2012 occorso a Grimaldi Alberto.

Raccomandata a.r.

All'INAIL – Sede di Palermo del Fante  
Via del Fante 58 Torre B  
**Palermo**

Con riferimento alla nota sopra distinta relativa all'oggetto, si precisa quanto appresso indicato:

- L'infortunio de quo è occorso a soggetto non dipendente di questa Amministrazione Comunale; invero lo stesso risulta essere dipendente di Posteitaliane in qualità di portalettere;
- Il sig. Grimaldi Alberto ha pendente innanzi al Tribunale di Termini Imerese giudizio per avere citato il Comune di Misilmeri nell'incidente occorsogli in data 01.03.2012;
- Il Comune di Misilmeri si è costituito ed il giudizio alla data odierna non si è concluso;
- Il Comune di Misilmeri ha chiamato in garanzia la Compagnia di Assicurazione Ariscom, con sede in Roma Via Guido D'Arezzo 14, con la quale a suo tempo è stata stipulata polizza di copertura assicurativa rct;
- Alla data odierna, quindi, non è stata accertata la responsabilità del Comune di Misilmeri;
- Nessuna azione di rivalsa potrà essere esercitata nei confronti di questo Ente stante che il predetto Grimaldi, come sopra specificato, non è dipendente del Comune di Misilmeri.

Distinti saluti.

**Il Responsabile dell'Area 1**  
**Dott. Antonino Cutrona**



**Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli  
Infortuni sul lavoro.**

RACCOMANDATA R.R.

31/01/2017

**INAIL**

**SEDE DI PALERMO DEL FANTE**  
VIA DEL FANTE 58 TORRE B  
90146, PALERMO

SPETT.LE

COMUNE DI MISILMERI  
P.ZZA COMITATO 1860,N 26  
90036 MISILMERI PA

Processo Lavoratori  
Responsabilità Civile

**PRATICA N.** 3060/2017 - RC  
**CASO N.** 510984746

<b>COMUNE DI MISILMERI</b>		
★	09 FEB. 2017	★
PROT. N.	h/hoh	CAT.
FASC.		RISP.

**OGGETTO:** Inf. del 01/03/2012  
occorso a GRIMALDI ALBERTO  
Azione di surrogazione

Il giorno 01/03/2012 il sig/la sig.ra GRIMALDI ALBERTO è stato vittima di un sinistro verificatosi in località VILLABATE alle ore 11 nelle seguenti circostanze:

durante il servizio di recapito della corrispondenza , mentre percorreva contrada mistretta a Misilmeri, veniva inseguito da un gruppo di cani randagi, quando uno di essi sbucato da un cespuglio, impattava contro il motociclo provocandone la caduta..

Dagli elementi sino ad ora acquisiti, emerge la responsabilità di COMUNE DI MISILMERI.

Questo Istituto avendo riconosciuto in favore del sig./sig.ra GRIMALDI ALBERTO le prestazioni di legge, a norma dell'art. 1916 c.c., intende surrogarsi per l'ammontare delle prestazioni corrisposte e da corrispondere.


Pertanto si diffida dallo stipulare accordi transattivi che possano pregiudicare il diritto di rivalsa vantato dall'Istituto per il recupero delle prestazioni previdenziali erogate e/o da erogare delle quali al più presto verrà comunicato l'ammontare.

Si resta in attesa di conoscere il nominativo e l'indirizzo della Società presso la quale è stato stipulato il contratto assicurativo per la responsabilità civile.

Distinti Saluti.

Allegati Nr. ....

IL DIRIGENTE DELLA SEDE  
VINCENZO AMADDEO



# COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

[www.comune.misilmeri.pa.it](http://www.comune.misilmeri.pa.it)

Prot. n. 7764

Misilmeri, li 08.03.2017

Risp. a nota prot. Avvocatura 2109808 del 23.02.2017. RIF. N. ISIAVV 2109808.

**OGGETTO:** infortunio dell'01.03.2012 occorso a Grimaldi Alberto. Azione di surrogazione. Negoziazione assistita.

All'Avvocatura Regionale INAIL  
Via del Fante 58/D  
**Palermo**

**Pec: [l.lavalle@postacert.inail.it](mailto:l.lavalle@postacert.inail.it)**


Con riferimento alla nota sopra distinta relativa all'oggetto, si precisa quanto appresso indicato:

- Il sig. Grimaldi Alberto ha pendente innanzi al Tribunale di Termini Imerese giudizio per avere citato il Comune di Misilmeri nell'incidente occorsogli in data 01.03.2012;
- Il Comune di Misilmeri si è costituito ed il giudizio alla data odierna non si è concluso;
- Il Comune di Misilmeri ha chiamato in garanzia la Compagnia di Assicurazione Ariscom, con sede in Roma Via Guido D'Arezzo 14, con la quale a suo tempo è stata stipulata polizza di copertura assicurativa rct;
- Alla data odierna, quindi, non è stata accertata la responsabilità del Comune di Misilmeri.

Pertanto, al momento, questo Ente non procederà alla stipula di convenzione di negoziazione assistita.

Distinti saluti.

**Il Responsabile dell'Area 1**  
**Dott. Antonino Citrona**



Avvocatura Regionale INAIL  
AVV. LUIGI LA VALLE  
Tel. 091- 6705300 – fax 06 88468502  
Viale del Fante n. 58/D – PALERMO  
e-mail: l.lavalle@inail.it; PEC: l.lavalle@postacert.inail.it

COMUNE DI MISILMERI		
★	03 MAR. 2017	★
PROT. N. ....	CAT. ....	
FASC. ....	RISP. ....	

Avvocatura  
2109808

COMUNE DI MISILMERI		
★	03 MAR. 2017	★
PROT. N. 7145	CAT. ....	
FASC. ....	RISP. ....	

Sig. Sindaco del Comune di Misilmeri  
Piazza Comitato 1860 n. 26  
Palazzo di Città  
MISILMERI (PA)

Palermo, 23.2.2017.

**INVITO ALLA STIPULAZIONE DI UN ACCORDO DI NEGOZIAZIONE  
ASSISTITA, AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E SS. DEL D.L. N. 132/14, COME  
CONVERTITO IN LEGGE DALLA L. N. 162/14.**

**OGGETTO:** azione di surroga dell'Inail per infortunio sul lavoro occorso a Grimaldi Alberto in data 1.3.2012 in Misilmeri, contrada Mistretta, causato da cani randagi.

**Rif. INAIL n. ISIAVV 2109808** (da citare nella corrispondenza)

Il sottoscritto Avv. Luigi La Valle (c.f. LVLLGU59H24B602Q), iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati di Palermo, facendo seguito alle precedenti diffide di pagamento della sede Inail di Palermo del 20.10.2015 e del 3.3.2016, in virtù di procura generale alle liti conferitami dall'INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (codice fiscale: 01165400589) - Sede di Palermo – Viale Del Fante n. 58/D, nella qualità di cui all'art. 2 comma 1 bis dello stesso D.L., dovendo procedere alla proposizione dell'azione di surroga ex artt. 1916 c.c. per gli esborsi indennitari corrisposti *ex lege* al sig. Grimaldi Alberto, **rivolgo invito, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 132/14, come convertito dalla legge n. 162/14, a stipulare la convenzione di negoziazione assistita**, nei termini di legge, non superiori a tre mesi, nominando un avvocato iscritto all'Albo affinché li assista nella procedura, per cooperare in buona fede alla risoluzione in via amichevole e stragiudiziale della seguente controversia:

\*\*\*\*\*

Verso le ore 11,30 del 1.3.2012 Grimaldi Alberto (nato a Palermo il 26.6.1973), portalettere alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., mentre percorreva col motociclo aziendale la contrada Mistretta di Misilmeri nello svolgimento delle sue mansioni lavorative, veniva inseguito

ed aggredito da un branco di cani randagi, uno dei quali, sbucato improvvisamente da un cespuglio, impattava con il suo motociclo, provocandone la rovinosa caduta a terra.

Nell'occorso il Grimaldi riportava lesioni personali (frattura pluriframmentaria epifisi prossimale destra) per le quali, essendo assicurato ope legis contro gli infortuni sul lavoro, veniva indennizzato dall'Inail, che sosteneva un costo infortunistico per la complessiva somma di €. 37.111.08, di cui €. 19.248,05 per indennità di inabilità temporanea al lavoro sino al 15.12.2012, ed il resto per un danno biologico del 14%.

La responsabilità di tale sinistro è da ascrivere a cotesto Comune di Misilmeri, tenuto alla prevenzione ed al controllo del randagismo, in forza dell'art. 14 della Legge Regione Sicilia 3.7.2000 n. 15; per cui l'Inail ha diritto al rimborso nei confronti di esso Comune della suindicata somma di €. 37.111.08. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in forza del proprio diritto alla surrogazione ex artt. 1916 c.c.

\*\*\*\*\*


Ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 132/14, come convertito dalla legge n. 162/14, formulo altresì l'avvertimento che la mancata risposta al presente invito entro trenta giorni dalla ricezione ovvero il suo rifiuto di stipulazione della convenzione di negoziazione assistita può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.


Si chiede di indirizzare la corrispondenza relativa alla presente procedura di negoziazione assistita a: **Avv. LUIGI LA VALLE**, domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale INAIL IN Palermo, Viale Del Fante n. 58/D, fax: 06 88468502, e-mail [l.lavalle@inail.it](mailto:l.lavalle@inail.it), PEC: [l.lavalle@postacert.inail.it](mailto:l.lavalle@postacert.inail.it).

La presente come atto interruttivo di ogni e qualsiasi termine di prescrizione.

Distinti saluti

(Avv. Luigi La Valle)





# COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

[www.comune.misilmeri.pa.it](http://www.comune.misilmeri.pa.it)

Prot. n. 4468

Misilmeri, li 08.03.2017

*Risp. a nota prot. Pratica n. 3060/2017 R.c. caso n. 510984746 dell'01.02.2017*

**OGGETTO:** infortunio dell'01.03.2012 occorso a Grimaldi Alberto. Azione di surrogazione – diffida di pagamento.

All'INAIL – Sede di Palermo del Fante  
Via del Fante 58 Torre B  
**Palermo**

**Pec: [palermotitone@postacert.inail.it](mailto:palermotitone@postacert.inail.it)**

Con riferimento alla nota sopra distinta relativa all'oggetto, si ribadisce il contenuto della precedente nota prot. n. 4968 del 14.02.2017 e cioè:

- Il sig. Grimaldi Alberto ha pendente innanzi al Tribunale di Termini Imerese giudizio per avere citato il Comune di Misilmeri nell'incidente occorsogli in data 01.03.2012;
- Il Comune di Misilmeri si è costituito ed il giudizio alla data odierna non si è concluso;
- Il Comune di Misilmeri ha chiamato in garanzia la Compagnia di Assicurazione Ariscom, con sede in Roma Via Guido D'Arezzo 14, con la quale a suo tempo è stata stipulata polizza di copertura assicurativa rct;
- Alla data odierna, quindi, non è stata accertata la responsabilità del Comune di Misilmeri; Pertanto, al momento nessuna azione di rivalsa potrà essere esercitata nei confronti di questo Ente.

Distinti saluti.

**Il Responsabile dell'Area 1**  
**Dott. Antonino Cutrona**



Avvocatura Regionale INAIL  
Avv. LUIGI LA VALLE  
Tel. 091- 6705300 – fax 06- 88468502  
Viale del Fante n. 58/D – PALERMO  
e-mail: l.lavalle@inail.it; PEC: l.lavalle@postacert.inail.it,

AL

cop/A

**TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE – SEZIONE CIVILE**

**ATTO DI CITAZIONE**

**l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL** (c.f.: 01165400589) - Sede di Palermo - in persona del suo Direttore Regionale per la Sicilia, legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Palermo, Viale del Fante n. 58/D, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi La Valle (c.f.: LVLLGU59H24B602Q) giusta procura generale in Notar Salvatore La Spina di Palermo del 13.7.2016 – Rep. 34375 – Racc. n. 14316 – registrata a Palermo il 13.7.2016 al n.ro 8581- Serie IT, depositata presso la cancelleria del Ruolo Generale Civile della Corte d'Appello di Palermo in data 27.7.2016 con il n. 2/2016; per le comunicazioni: fax: 06- 88468502, e-mail: l.lavalle@inail.it, PEC: l.lavalle@postacert.inail.it

**C I T A**

**COMUNE DI MISILMERI** (c.f. 86000450824), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Palazzo di Città

**A COMPARIRE**

avanti al Tribunale di Termini Imerese, Sezione e G.I. designandi, all'udienza del **SEDICI LUGLIO 2017** ore di rito, che sarà tenuta nei locali di sue ordinarie sedute in Termini Imerese - Piazza Di Blasi n.1, con invito a costituirsi nel termine di VENTI GIORNI prima dell'udienza sopra indicata, nei modi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c. e con espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in caso di mancata costituzione, si procederà in loro contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti domande per la cui intelligenza si premette:

**FATTO E DIRITTO**

Verso le ore 11.30 del 1.3.2012 Grimaldi Alberto (nato a Palermo il 26.6.1973), portalettere alle dipendenze delle Poste Italiane s.p.a., nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative di consegna della corrispondenza e durante l'orario di servizio, transitava col motociclo aziendale in contrada Mistretta del Comune di Misilmeri, in una strada che da Ficarazzi porta a Villabate, allorquando veniva improvvisamente inseguito ed aggredito da un branco di cani randagi che si trovavano sul margine della strada di campagna all'altezza del civico 13; in quel frangente un altro cane randagio di grossa taglia, sbucato inaspettatamente dalla campagna circostante,

<b>COMUNE DI MISILMERI</b>		
★	<b>23 MAR. 2017</b>	★
PROT. N.	9572	CAT.
FASC.		RISP.



impattava con violenza contro il motociclo del Grimaldi, provocandone la rovinosa caduta per terra.

Subito dopo i cani randagi si davano alla fuga, spaventanti dal sopraggiungere di un'autovettura condotta dal sig. Stefano Lucchese e dal suono insistente del suo clacson.

Prontamente soccorso dal predetto Stefano Lucchese, il Grimaldi veniva poi trasportato a mezzo di autoambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell'Ospedale "Buccheri La Ferla" di Palermo e poi ricoverato presso la Casa di Cura Latteri di Palermo, ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico

Nell'occorso Grimaldi Alberto riportava gravi lesioni personali (frattura pluriframmentaria epifisi prossimale tibia destra, contusioni ed escoriazioni varie), per le quali, essendo assicurato ope legis contro gli infortuni sul lavoro, la sede INAIL di Palermo sosteneva un costo infortunistico pari a complessivi €. 37.111,08, di cui €. 19.248,05 per indennità di inabilità temporanea al lavoro sino al 15.12.2012, €. 30,25 per protesi, €. 61,98 per accertamenti medici specialistici ed €. 17.770,80 per un danno biologico pari al 14%, come risulta dall'attestazione di credito che si allega unitamente alla relativa documentazione.

L'Inail, quindi, esercitava il proprio diritto di surroga ex art. 1916 c.c., richiedendo al Comune di Misilmeri il rimborso del costo delle prestazioni erogate (docc. nn. 14 e 15), ma infruttuosamente; successivamente, con raccomandata R.R. del 23.2.2017 (doc. n.), tramite il proprio legale, il detto Istituto ha invitato i convenuti, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.L. n. 132/14, come convertito dalla legge n. 162/14, a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, nei termini di legge, non superiori a tre mesi, nominando un avvocato iscritto all'Albo affinché li assistesse nella procedura, per cooperare in buona fede alla risoluzione in via amichevole e stragiudiziale della seguente controversia; ma sempre infruttuosamente.

Di modo che all'Inail non è rimasta altra via che quella di promuovere il presente giudizio al fine di ottenere il rimborso di quanto erogato in dipendenza dell'infortunio in questione.

In proposito, per ciò che attiene l'*an debeatur*, è appena il caso di sottolineare che nessun dubbio sussiste in ordine alla responsabilità del Comune di Misilmeri, tenuto alla prevenzione ed al controllo del randagismo, in forza dell'art. 14 della Legge Regione Sicilia 3.7.2000 n. 15.

Invero, il Comune di Misilmeri era tenuto alla vigilanza del territorio comunale ed alla cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi che ivi si trovavano; non avendo assunto alcun provvedimento o comportamento atto ad evitare che alcuni cani randagi stazionassero indisturbati ed incontrollati nella contrada Mistretta di Misilmeri, l'Ente convenuto è venuto meno al principio del *neminem ledere* di cui all'art. 2043 c.c. ed è responsabile dei danni causati dagli stessi, che si erano improvvisamente immessi nella sede stradale, inseguendo ed aggredendo il

malcapitato Grimaldi Alberto e provocandone la rovinosa caduta per terra insieme al suo motociclo.

Peraltro, il responsabile del CDS di Poste Italiane s.p.a. aveva più volte segnalato sia al Comune di Misilmeri sia alla locale Polizia Municipale che alla locale Stazione dei Carabinieri la presenza di numerosi cani randagi che mettevano a repentaglio l'incolumità dei cittadini ivi residenti, chiedendo la messa in sicurezza del territorio per prevenire episodi di aggressione; tuttavia nulla era stato fatto da parte dell'Autorità Comunale competente.

Da tale evidente responsabilità discende che l'Inail, il quale ha già indennizzato il caso, ha il diritto di rivalersi degli oneri erogati ed erogandi, e ciò in via di surroga ex art. 1916 e 2043 cod. civ., nei confronti del Comune di Misilmeri.

In ordine al "*quantum debeatur*", si precisa che, a seguito dell'infortunio del 1.3.2012, in adempimento ai propri compiti istituzionali, l'I.N.A.I.L. ha provveduto ad erogare a Grimaldi Alberto le prestazioni assicurative spettanti per legge, come di seguito specificate:

- indennità per inabilità temporanea	€.	19.248,05
- spese per protesi	€.	30,25
- spese per accertamenti medici specialistici	€.	61,98
- indennizzo in capitale per danno biologico	€.	17.770,80
<b>TOTALE</b>	€.	<b>37.111,08</b>

In ordine alle dette prestazioni si precisa quanto segue

L'I.N.A.I.L., per il caso de quo, ha riconosciuto un periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro di giorni 289, cioè dal giorno dell'infortunio sino al 15.12.2012, erogando la somma di €. 19.248,05, come comunicato all'assicurato con provvedimento del 21.12.2012 (cfr. doc. n. 6).

Cessato il periodo di ITA, in sede di visita di accertamento postumi del 5.2.2014 (doc. n. 7), i medici dell'Istituto riconoscevano un danno biologico del 14% (doc. n. 8), erogando al Grimaldi il relativo indennizzo per complessivi €. 17.770,80 (doc. n. 7).

Al riguardo, è appena il caso di precisare che il sinistro in questione si è verificato in data 1.3.2012 e, quindi, esso è stato indennizzato dall'Inail secondo le disposizioni della nuova normativa di cui all'art. 13 del D.leg.vo 38/2000, la quale ha introdotto l'indennizzo del danno biologico inteso come menomazione della integrità psico-fisica dell'infortunato, mediante la corresponsione di un importo in capitale per le inabilità comprese fra il 6% ed il 15% e mediante erogazione di rendita vitalizia per le menomazioni superiori al 16%.

Pertanto, rientrando il danno biologico nella copertura sociale garantita dall'Inail e, quindi, nell'area di applicazione dell'art. 1916 c.c., risulta evidente che la surroga dello stesso si estende anche alle somme dovute a titolo di risarcimento del danno biologico.

Parimenti dovuta è la complessiva somma di €. 30,25 per spese di protesi e quella di €. 61,98 per accertamenti medici specialistici.

Si osserva, al riguardo, che le spese per protesi rappresentano un esborso direttamente ed in proprio sostenuto dall'Istituto Assicuratore per mettere il Bartolotta nelle migliori condizioni per affrontare tutte le emergenze della vita, tant'è vero che, in mancanza dell'intervento dell'Inail, l'infortunato avrebbe dovuto sostenerle in proprio (Cass. 2620/85); mentre quelle per accertamenti medici specialistici costituiscono una voce di spesa organizzativa generale affrontata dall'Inail, a seguito dell'illecito, per rendere possibile l'erogazione delle prestazioni di legge (Cass. 2620/85 e 4218/98).

*“ La surrogazione nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile, spettante, ai sensi degli art. 1886 e 1916 c.c., in favore dell'ente gestore dell'assicurazione sociale per le malattie, deve essere riconosciuta non soltanto per le somme corrisposte all'infortunato, ma anche per le prestazioni mediche e terapeutiche direttamente effettuate a suo vantaggio, ed implica, con riguardo a dette prestazioni dirette, il diritto al rimborso sia delle specifiche spese subite, sia della quota delle spese organizzative ed amministrative generali affrontate per rendere possibile le prestazioni medesime”*(Cass. Civ., Sez. I, n. 2620/1985, anche Cass. Civ., Sez. III, n. 12421/1991, Cass. Civ., Sez. III, n. 7997/1992).

Si rileva, infine, che per le erogazioni dell'Istituto fanno fede gli atti prodotti dall'I.N.A.I.L. i quali, come da giurisprudenza pacifica, provenendo da pubblica amministrazione, sono assistiti da presunzione *juris tantum* di legittimità, che può essere vinta solo da specifiche prove contrarie.

\* \* \* \* \*

Per quanto sopra l'INAIL, Sede di Palermo, come in atti domiciliato e rappresentato, chiede che

#### **VOGLIA IL TRIBUNALE**

Disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

**Nel merito:** Ritenere e dichiarare il Comune di Misilmeri responsabile dell'evento dannoso occorso ad Grimaldi Alberto in data 1.3.2012.

Di conseguenza condannare il predetto Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, per le causali di cui in narrativa, al pagamento nei confronti della Sede INAIL di Palermo della somma di €. 37.111,08, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Condannare controparte alla rifusione delle spese e compensi di giudizio.

**In via istruttoria:** si chiede ammissione di prova testimoniale, nella persona del sig. Lucchese Stefano (nato a Palermo il 26.7.1947 ed ivi residente Via Padre Massimiliano Koble n. 18), sui seguenti capitoli:

1) *“Vero è che verso le ore 11,30 del 1.3.2012 Grimaldi Alberto, portalettere alle dipendenze delle Poste Italiane s.p.a., transitava col motociclo aziendale in contrada Mistretta del Comune di Misilmeri, in una strada che da Ficarazzi porta a Villabate”;*

2) *“Vero è che, improvvisamente, il Grimaldi veniva inseguito ed aggredito da un branco di cani randagi, che si trovavano sul margine della strada di campagna all'altezza del civico 13”;*

3) *“Vero è che un altro cane randagio, sbucato inaspettatamente dalla campagna, impattava con violenza contro il motociclo del Grimaldi, provocandone la rovinosa caduta per terra”;*

4) *“Vero è che subito dopo i cani randagi si davano alla fuga, spaventanti dal sopraggiungere della mia un'autovettura e dal suono insistente del mio clacson”;*

5) *“Vero è che nell'occorso Grimaldi Alberto riportava lesioni personali (frattura pluriframmentaria epifisi prossimale tibia destra, contusioni ed escoriazioni varie), per le quali veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo”.*

Ammettere, altresì, prova testimoniale, nella persona del sig. Comito Domenico (nato a Palermo il 22.12.1976 e residente in Misilmeri, Viale Europa n. 414), sui seguenti capitoli:

1) *“Vero è che, all'epoca del sinistro occorso al sig. Grimaldi Alberto (1.3.2012) ero responsabile del CDS di Poste Italiane s.p.a.”;*

2) *“Vero è che prima che avvenisse il sinistro avevo ricevuto diverse segnalazioni dal sig. Grimaldi circa la presenza di cani randagi nel territorio del Comune di Misilmeri, nei luoghi che attraversava per il recapito della corrispondenza”;*

3) *“Vero è che, a seguito di ciò, avevo più volte segnalato sia al Comune di Misilmeri sia alla locale Polizia Municipale che alla locale Stazione dei Carabinieri la presenza di numerosi cani randagi che mettevano a repentaglio l'incolumità dei cittadini ivi residenti, chiedendo la messa in sicurezza del territorio per prevenire episodi di aggressione”.*

Ammettere e disporre C.T.U. medico-legale per accertare e determinare il periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale al lavoro, la natura ed entità delle lesioni nonché il danno biologico patito da Grimaldi Alberto in esito al sinistro del 1.3.2012.

Si allegano: 1) attestazione di credito; 2) denuncia di infortunio; 3) referto di Pronto Soccorso; 4) documentazione medica attestante la durata del periodo di inabilità temporanea al lavoro dell'Grimaldi, 5) diario medico generale; 6) prospetto di liquidazione indennità di temporanea; 7) prospetti di pagamento di danno biologico; 8) verbale di collegiale medica del 5.2.2014; 9) copia verbali d'udienza del giudizio civile pendente innanzi al Tribunale di Termini Imerese – Sezione Civile – R.G. 2873/2014; 10) diffida Inail del 31.1.2017; 11) diffida Inail del 1.2.2017; 12) invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita del 23.2.2017; 13) nota di riscontro del Comune di Misilmeri del 8.3.2017; 14) copia procura generale alle liti.

\* \* \* \* \*

**Dichiarazione ai sensi degli articoli 13, 14 e 261 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.**


Il valore della presente controversia determinato ai sensi degli art. 10 segg. c.p.c. è di €. 37.111,08; conseguentemente l'importo del contributo unificato dovuto per la presente causa è di €. 518,00.

\* \* \* \* \*

Salvo ogni altro diritto e ragione di credito.

Palermo, 20.3.2017.

(Avv. Luigi La Valle)



**RELAZIONE DI NOTIFICA**

Ad istanza dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) – sede di Palermo – rappresentato e difeso come in atti, Io sottoscritto Funzionario addetto all'UNEP del Tribunale di Termini Imerese

**HO NOTIFICATO**

l'atto di citazione che precede, per averne piena e legale scienza e ad ogni effetto di legge al **COMUNE DI MISILMERI**, in persona del Sindaco e legale rapp.te pro tempore, con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Palazzo di Città

*100*

**COPIA**

**UNEP - TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE**

55

Reg. 0/2017 Modello A

Cron.2330 - 1/1

Richiedente LA VALLE AVV. LUIGI

**Relazione di notificazione**

Io sottoscritto Uff. Giud./Funz. UNEP, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di CITAZIONE a:

COMUNE DI MISILMERI IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE

PIAZZA COMITATO 1860,26 90036 MISILMERI - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani:

*GIANNINA AFFATIPERLO imp. di protocollo*

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario/e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge

MISILMERI *23/03/17* L'Ufficiale Giudiziario SPATARO MARIO

Atto notificato ai sensi dell'art.

139 c.p.c. Firma:

660 c.p.c.

Avviso Spedito con Racc. n. \_\_\_\_\_

MISILMERI \_\_\_\_\_

Funz. Unep/Uff. Giud.

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di MISILMERI,

per non aver rinvenuto alcuno all'indicatedo domicilio.

per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

MISILMERI il \_\_\_\_\_ Funz. Unep/Uff. Giud. \_\_\_\_\_

Eseguita Affissione a norma di legge

MISILMERI il \_\_\_\_\_ Funz. Unep/Uff. Giud. \_\_\_\_\_

Spedita Racc. A.R. n. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Funz. Unep/Uff. Giud. \_\_\_\_\_

**SPECIFICA**

Dritti	€ 2,58
Trasferte	€ 12,45
10%	€ 1,25
Spese	€ 0,00
Varie	€ 0,00
Boili	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 16,28</b>

Data rich. 20/03/17  
Funz. Unep/Uff. Giud.